

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 3949</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, CONTU, SERRENTINO, DA MOMMIO, CUO-  
JATI, VISCO, COLUCCI, POLLICE, ANTONI, BRINA**

*Presentata il 30 luglio 1986*

Norme per richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di Finanza

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge che segue e che consta di due articoli, ha lo scopo di sopperire alla carenza di effettivi, rispetto agli organici stabiliti dalla legge, attraverso uno strumento che consenta l'immediata disponibilità di personale esperto e professionalmente preparato, allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali della Guardia di finanza. Ma, giova anche ricordare che la proposta intende sanare una palese ingiustizia nei confronti dei sottufficiali e dei militari di truppa del corpo che, a differenza degli altri Corpi di polizia (Carabinieri e Polizia di Stato) sono stati posti in congedo senza che

avessero raggiunto il sessantesimo anno. Ed è per questi motivi che occorre modificare l'articolo 20 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Infatti, la proposta, con l'articolo 1, si propone di dettare norme che postulano un modulo di alimentazione del personale che evita di sostenere ulteriori costi per la formazione e l'aggiornamento del personale occorrente, rivelandosi economicamente conveniente e, quindi, più aderente all'attuale esigenza di contenere la spesa pubblica.

Con l'articolo 2 si provvede allo stanziamento a far tempo dall'1 gennaio 1987 in considerazione dei tempi di approvazione

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali che si trovino in ausiliaria, nonché i vicebrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di Finanza che possiedono i seguenti requisiti:

a) abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a « superiore alla media » e non siano stati sanzionati disciplinarmente;

b) non siano rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) siano dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.560.000 per l'anno 1987 e in lire 1.450.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.